



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it
pec: del.salerno@pec.lndcampania.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 03/GST del 12 marzo 2025

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL 12/03/2025

Gara del 22/2/2025 A.S.D. REAL MONTESANO – A.S.D. CALCIO GREGORIANA

RECLAMO A.S.D. CALCIO GREGORIANA

Il Sostituto G.S.T., avv. Mariano Salvio, letto il reclamo correttamente proposto dalla società A.S.D. CALCIO GREGORIANA, pervenuto nei termini di rito, preceduto da rituale preannuncio, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Antonio BOTTA (27.6.1966) appartenente alla società A.S.D. Real Montesano, lette, altresì, le controdeduzioni di detta società, rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R.C. si evince che la detta società ha richiesto e ottenuto la unificazione delle matricole, per cui il detto calciatore risulta regolarmente tesserato per la società Real Montesano dal 28.09.2024 ed aveva, quindi, titolo a prendere parte alla gara; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. CALCIO GREGORIANA, di confermare il risultato di 0-0 acquisito sul campo ed i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. e di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Gara del 23/2/2025 A.S.D. AQUARA 2022 – A.S.D. ATLETICO ALBANELLA 2024

RECLAMO A.S.D. ALBANELLA 2024

Il Sostituto G.S.T., avv. Mariano Salvio, letto il reclamo correttamente proposto dalla società ATLETICO ALBANELLA 2024, in quanto pervenuto nei termini di rito, preceduto da tempestivo preannuncio, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori MARINO GUGLIELMO (25.4.1987) e PETRAGLIA ANASTASIO (6.12.2001), appartenenti alla società AQUARA 2022, rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R.C. si evince che entrambi i calciatori non risultano tesserati, per cui non avevano titolo a prendere parte alla gara; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società ATLETICO ALBANELLA 2024 e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società AQUARA 2022 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la squalifica per 4 giornate al sig. AMENDOLA GIOVANNI, dirigente accompagnatore della società AQUARA 2022; l'ammenda di euro 50,00 alla medesima società per aver utilizzato calciatori non tesserati; nonché punti 1 di penalizzazione in classifica.

Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti.

SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

AQUARA 2022 1
vedi delibera

AMMENDA

Euro 50,00 AQUARA 2022
vedi delibera

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AMENDOLA GIOVANNI (AQUARA 2022)
vedi delibera

Gara del 1/3/2025 U.S. ROFRANO – A.S.D. CANNALONGA CALCIO

RECLAMO A.S.D. CANNALONGA CALCIO

Il Sostituto G.S.T., avv. Mariano Salvio, letto il reclamo correttamente proposto dalla società CANNALONGA CALCIO, in quanto pervenuto nei termini di rito, preceduto da tempestivo preannuncio, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore LO GARZO LUIGI (21.11.2007) appartenente alla società US ROFRANO, rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R.C. si evince che il calciatore è stato tesserato in data 5.3.2025 e, quindi successivamente alla disputa della gara, per cui non aveva titolo a prendere parte alla gara; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società CANNALONGA CALCIO e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della detta società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la squalifica per 4 giornate al sig. SPERANZAGIOVANNI, dirigente accompagnatore della società US ROFRANO; la squalifica per 3 giornate al calciatore LO GARZO LUIGI, nonché l'ammenda di euro 50,00 alla medesima società per aver utilizzato calciatore non tesserato; nonché punti 1 di penalizzazione in classifica.

Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti.

SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

US ROFRANO 1

AMMENDA

Euro 50,00 US ROFRANO
Vedi delibera.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SPERANZA GIOVANNI (US ROFRANO)
Vedi delibera.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LOGARZO LUIGI (US ROFRANO)

* * * * *

Pubblicato in Salerno il 12 marzo 2025.

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**